



REPUBBLICA ITALIANA

Università degli Studi di Napoli  
"Parthenope"

PBX 081.5475111 (19 Linee Urb)  
COD. FISC. 800 - 182 - 40 - 632  
PART. IVA 018 - 773 - 20 - 638  
TELEFAX 081.5521485  
INTERNET: www.uniparthenope.it

- 8 MAG. 2009

80133 NAPOLI, .....  
VIA AMMIRAGLIO ACTON, 38

PROT. N. 13254 /POS. OPDR

ALLEGATI

Ai Ricercatori  
dell'Università "Parthenope"  
di Napoli

SEDE

Oggetto: Art.103 del D.P.R. 382/1980 – Riconoscimento servizi pregressi - Ricercatori

Come è noto, l'art.103, 3° comma del D.P.R. 382/1980 prevede per i ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, il riconoscimento – per i 2/3 ai fini della carriera – dell'attività effettivamente prestata in una delle figure previste dall'art.7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Il richiamato art. 7, 8° comma, individua una serie di servizi e attività che ciascun ricercatore, entro un anno dal provvedimento di conferma, può chiedere gli vengano riconosciuti entro il limite massimo di otto anni.

In particolare alla lettera e) dell'art. 7, comma 8, si afferma doversi riconoscere anche i servizi prestati in qualità di "titolari di borse o assegni, di formazione o di addestramento scientifico o didattico o comunque denominati, purchè finalizzati agli scopi predetti....."

Sulla scorta della citata normativa ciascuna Università si è dotata di una tabella che, salvo variabili marginali, recepisce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 7, 8° comma, della legge 28/1980.

Successivamente l'art. 51, 6° comma, della legge 449/1997, ha introdotto la possibilità per le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca....di conferire, previa idonee procedure di valutazione, assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

Non essendo la figura dell'assegnista di ricerca ai sensi dell'art. 51, L.449/1997 tra quelle indicate dall'art.7, 8° comma, di cui sopra, per lungo tempo la generalità delle università ha ritenuto che l'elenco fissato dal citato art. 7 dovesse intendersi come tassativo e quindi non suscettibile di interpretazione analogica con la conseguenza che, in mancanza di una integrazione legislativa espressa, non si è riconosciuto, ai fini della carriera, la pregressa titolarità di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca.

Ma rispetto a questa che per molto tempo è stata una interpretazione consolidata sono state sollevate da più parti delle critiche che hanno condotto a diversi pronunciamenti in merito al riconoscimento della titolarità dell'assegno di ricerca in sede di ricostruzione della carriera per i ricercatori.

Si segnalano in materia le note dell'INPDAP, della Ragioneria Generale dello Stato, del CUN e in modo particolare del Dipartimento della Funzione Pubblica tutte favorevoli alla inclusione, tra i servizi riconoscibili, dell'assegno di ricerca di cui all'art.51 della legge 449/1997.

Le motivazioni addotte fanno riferimento ad evidenti ragioni di analogia tra la figura in discussione e quelle previste dalla lettera e) dell'art.7, comma 8, di cui sopra.

Occorre guardare allo spirito oltre che alla lettera della legge e sulla base di ciò gli assegni di ricerca sono assolutamente equiparabili alle borse e agli assegni di cui al predetto punto e);

la considerazione ulteriore e assorbente per la quale non occorre un intervento legislativo che inserisca espressamente gli assegni di ricerca nell'elenco dei servizi e delle attività riconoscibili è data dal fatto che già la formula legislativa esistente consente agevolmente di includere la titolarità degli assegni di ricerca; il riferimento ai " titolari di borse e assegni...comunque denominati..", significa che il legislatore aveva già previsto, ai fini del riconoscimento, la possibilità dell'esistenza di assegni diversamente denominati oltre quelli elencati nei commi a) e successivi del citato art.7, ma con le stesse finalità.

A seguito dei pronunciamenti sopra indicati, numerose Università hanno quindi recepito questo orientamento.

E' evidente che, pur nell'ambito dell'autonomia di cui ciascuna università gode, non è comunque legittimo, oltre che logico,una diversificazione di trattamento da sede a sede, rispetto ai ricercatori universitari aventi lo stesso stato giuridico e quindi uguali doveri e diritti tra i quali quello retributivo e di ricostruzione di carriera.

Per le ragioni sopra esposte, questa Università, uniformandosi all'orientamento che si va consolidando nella generalità delle Università italiane, integra l'elenco dei servizi e delle attività riconoscibili in sede di ricostruzione di carriera, anche con il servizio quale assegnista di ricerca di cui all'art. 51 della legge 449/97 oltre ad altre figure non incluse in origine e come in allegato.

Si invitano, inoltre, tutti i ricercatori di questa Università per i quali si è già provveduto ad adottare il decreto rettorale di ricostruzione carriera a presentare, ora per allora, ed entro 30 giorni dalla presente, l'istanza di integrazione qualora, prima dell'immissione nel ruolo dei ricercatori, siano stati titolari di assegni di ricerca nonché qualora non abbiano raggiunto con i servizi già riconosciuti il limite degli otto anni, previsto dalla norma contenuta nell'art. 103 citato.

IL RETTORE  
(Prof. Gennaro Ferrara)

